

Affronata 28.04.09  
Roberto Zucchi

## STATUTO di

### AMEC - Associazione Medicina e Complessità

#### Sezione I – Disposizioni generali

##### Art. 1

###### *Denominazione - Sede - Durata*

- E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia l'Associazione di Promozione Sociale denominata AMeC (Associazione Medicina e Complessità), con sede in Trieste Via Valdirivo 19.
- L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

##### Art. 2

###### *Statuto*

- L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- L'Associazione agisce ai sensi e per gli effetti della Legge numero 383/2000, della GU del Friuli Venezia Giulia numero 300 del 27/12/2000, del Decreto Legislativo numero 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

##### Art. 3

###### *Carattere associativo*

- AMEC, Associazione di Promozione Sociale, è estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale e non ha scopo di lucro.
- Ha carattere scientifico culturale e ha lo scopo di promuovere e coordinare studi e ricerche, corsi e convegni e di valorizzare per mezzo di qualsiasi altra iniziativa le Medicine complementari e le terapie naturali e la loro integrazione con la Medicina convenzionale in particolare allargando medicina e terapia secondo la prospettiva della complessità.
- Ha lo scopo di integrare la propria attività con quella di analoghe associazioni o società scientifiche italiane e straniere e di divulgare le conoscenze relative al proprio campo di studio.
- È prevista l'attivazione di eventuali rapporti con associazioni di Medicina Veterinaria che abbiano analoghe finalità.

##### Art. 4

###### *Finalità*

Le attività dell'Associazione si concentrano particolarmente nelle seguenti aree:

- Promozione di studi e ricerche sulle medicine complementari e le terapie naturali secondo la prospettiva della complessità attraverso le proprie risorse scientifiche e culturali, la concessione di borse di studio, di borse di viaggio o di altri finanziamenti per perseguire gli scopi statutari.
- Collaborazione con gli organi regionali (Regione, Provincia, Comune), nazionali (Ministero della Salute, Ministero del Lavoro, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Parlamento, Regioni) ed enti pubblici e privati per l'organizzazione di corsi di formazione professionale e per tutte le attività scientifiche che interessano le problematiche relative alle medicine complementari e le terapie naturali e la prospettiva della complessità.
- Collaborazione con associazioni di medicine complementari e le terapie naturali, purché regolarmente costituite.
- Organizzazione di congressi, convegni, riunioni, corsi e simposi.
- Costituzione e verifica annuale, attraverso il suo Consiglio Direttivo, di un elenco di consu-



lenti della "educazione continua e dello sviluppo continuo e professionale" come previsto dalla attuale normativa del SSN. I responsabili saranno scelti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso e/o dei Soci dell'Associazione, sulla base delle competenze scientifiche e professionali documentate dal loro *curriculum vitae*. Questo elenco di esperti rappresenta per l'Associazione l'organismo responsabile della formazione.

- f) Patrocinio e collaborazione in iniziative aventi indirizzi conformi agli scopi statutari. Nell'esercizio di tali funzioni l'Associazione potrà altresì compiere qualsiasi operazione idonea a favorire la concreta attuazione dei propri scopi istituzionali, quali la stipulazione di mutui, finanziamenti, compravendita di beni mobili ed immobili, concessione di pegni o ipoteche sui propri beni, riscossione ed elargizione di prestiti, contributi e sovvenzioni nei confronti di singole persone, associazioni o altri enti ed istituzioni pubbliche o privati. Rimangono espressamente escluse le attività finanziarie che la legge riserva a particolari categorie di soggetti.

## Sezione II – Risorse e attività economiche

### Art. 5

#### *Patrimonio*

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

1. Dalle entrate che sono costituite da:
  - a) le quote Sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione.
  - b) i proventi netti derivanti dalle pubblicazioni, da Congressi o da manifestazioni varie.
  - c) i contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici e privati - anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti - istituti di credito, enti in genere e altre persone fisiche o giuridiche.
  - d) i contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.
  - e) eventuali contributi, erogazioni, donazioni elargizioni o lasciti di terzi o di soci, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione.
  - f) i proventi delle cessioni di beni e servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento e al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
  - g) le entrate da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
  - h) gli avanzi netti di gestione.
  - i) i contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo.
  - j) i proventi derivati dall'attività sociale.
  - k) i proventi derivati dal patrimonio sociale.
  - l) ogni altra fonte eventuale, purché non sia in contrasto con gli scopi statutari.
  - m) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
  - n) i beni mobili, immobili e mobili registrati di proprietà dell'Associazione.
  - o) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. I beni mobili, immobili e mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione.

### Art. 6

#### *Durata del periodo di contribuzione*

- a) Le quote sociali annuali devono essere versate, in un'unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.

- b) Le quote sociali dei nuovi Soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso ove non vi avesse già provveduto come da comma a.

#### Art. 7

##### *Diritti degli Soci sul Patrimonio Sociale*

- a) In nessun caso l'Associazione potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione o fondi, riserve, capitali nell'arco della propria esistenza, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da norme di legge. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
- b) Le quote e i contributi versati dai Soci sono acquisiti a titolo definitivo e in nessun caso potranno essere ripetibili ai Soci stessi.
- c) In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo le modalità di legge vigenti al momento.

#### Art. 8

##### *Durata dell'esercizio e bilanci*

- a) L'esercizio finanziario sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione e/o verifica dei bilanci consuntivo e preventivo.
- b) Il predetto documento verrà consegnato al Collegio dei Revisori dei Conti almeno 20 giorni prima della convocazione dell'Assemblea annuale, per la stesura del rapporto di loro competenza.

### Sezione III – Criteri associativi e disciplinari

#### Art. 9

##### *Ammissione*

- a) Sono ammessi a far parte dell'Associazione, in qualità di Socio ordinario, gli iscritti ad un Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri, dei Veterinari, dei Farmacisti, degli Psicologi, dei Biologi, degli Infermieri e delle Ostetriche che ne facciano richiesta, ne condividano le finalità, si impegnino al rispetto del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni emanati dagli organi preposti, del codice deontologico di cui alla Sezione VII, nonché al pagamento della quota annuale e degli eventuali contributi straordinari deliberati in base al disposto della Sezione VI.
- b) È altresì ammessa, dietro presentazione del *curriculum vitae*, l'adesione all'Associazione, in qualità di Socio ordinario, di tutte le persone fisiche, giuridiche, gli enti pubblici e privati che ne facciamo richiesta.
- c) L'ammissione alla qualifica di Socio ordinario viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. Essa verrà deliberata o meno sulla base del *curriculum* presentato dal richiedente, comprovante l'attività svolta e l'esperienza maturata nell'ambito della Medicina Naturale, nonché il relativo percorso di formazione.
- d) In caso di ricusazione della domanda non vi è obbligo di motivazione.
- e) La qualità di Socio ordinario non è trasmissibile.



## Art. 10

### Tipologie di Soci

- a) Si definisce **Socio fondatore** il Socio presente alla firma dell'Atto costitutivo. Ogni Socio fondatore è anche Socio ordinario.
- b) Si definisce **Socio ordinario** colui che partecipa attivamente alla vita dell'Associazione e che ha diritto di voto. Al momento dell'iscrizione al Socio ordinario è richiesta la presentazione di un *curriculum vitae*. Sono Soci ordinari anche:
  - l'associazione che, per finalità e affinità di interessi, chiedi e ottenga di aderire all'Associazione con l'obiettivo di scambiare e condividere informazioni. Il Socio Associazione ha diritto a un voto.
  - l'azienda che chiedi e ottenga di aderire all'Associazione per manifesto interesse nei confronti delle sue finalità. Il Socio Azienda ha diritto a un voto.
- c) Si definisce **Socio aggregato** colui che entra a far parte dell'Associazione in virtù del suo essere membro di un Socio Associazione. Al Socio aggregato non è richiesta la presentazione di un *curriculum vitae* e non ha diritto di voto. Il Socio aggregato, in qualsiasi momento, può fare domanda per diventare Socio ordinario presentando *curriculum vitae* da sottoporre alla valutazione del Consiglio Direttivo.
- d) Si definisce **Socio fruitore** colui che entra a far parte dell'Associazione con la finalità di fruire dei servizi e delle attività da essa proposte e venirne regolarmente informato. Se lo richiede, il Socio fruitore può essere esentato dal pagare la quota associativa sentito il parere di 1 membro del Consiglio Direttivo. Al Socio fruitore non è richiesta la presentazione di un *curriculum vitae* e non ha diritto di voto. Il Socio fruitore, in qualsiasi momento, può fare domanda per diventare Socio ordinario presentando il *curriculum vitae* da sottoporre alla valutazione del Consiglio Direttivo.
- e) Si definisce **Socio sostenitore** colui che si iscrive all'Associazione in quanto interessato alla sua attività, ma non necessariamente partecipa attivamente alla vita dell'Associazione. Il Socio sostenitore godrà dei vantaggi economici nella partecipazione alle attività proposte e ne verrà regolarmente informato. Al Socio sostenitore non è richiesta la presentazione di un *curriculum vitae* e non ha diritto di voto. Il Socio sostenitore, in qualsiasi momento, può fare domanda per diventare Socio ordinario presentando il *curriculum vitae* da sottoporre alla valutazione del Consiglio Direttivo.
- f) Si definisce **Socio onorario** il Socio che, nominato dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, abbia dato contributi di rilevante e indiscusso interesse nel campo dell'attività dell'Associazione. Il Socio onorario non è tenuto a partecipare alle Assemblee.

Eventuali variazioni alle tipologie di soci possono essere fatte ed inserite in un regolamento redatto dal Consiglio Direttivo.

## Art. 11

### Diritti degli associati

- a) Tutti i Soci ordinari, purché in regola con la quota associativa, godono degli stessi diritti ed in particolare del diritto di voto per l'approvazione o le modifiche dello statuto, dei regolamenti, per la nomina degli organi Sociali, per l'approvazione del bilancio.
- b) Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
- c) Tutti i Soci hanno diritto ad essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dal Consiglio Direttivo.

## Art. 12

### Doveri degli Soci

- a) I Soci devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.
- b) Essi svolgono tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, a titolo personale, prevalentemente volontario e gratuito. Tutte le cariche associative ven-

gono prestate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo.

- c) Le prestazioni e le attività dei Soci nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto a contenuto patrimoniale.
- d) Il comportamento verso gli altri Soci e nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà e onestà.
- e) I Soci si impegnano altresì al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
- f) Sarà cura dei Soci fornire alla segreteria anche il proprio indirizzo di posta elettronica ed eventuali modifiche o cambiamenti.

### Art. 13

#### *Recesso ed esclusione*

In caso di comportamento difforme dalle norme contenute nel presente statuto, nei regolamenti interni e nel codice deontologico di cui alla Sezione VI il Consiglio Direttivo dovrà applicare nei confronti dei Soci le seguenti sanzioni:

- a) richiamo
- b) diffida
- c) espulsione dall'Associazione.

Il Socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Contro tali provvedimenti i Soci interessati possono, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure ricorso scritto al Collegio dei Probiviri.

La qualifica di Socio si perde per:

- a) decesso
- b) recesso, da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo trascorsi 30 (trenta) giorni senza che sia oposto ricorso ai Probiviri, ovvero dopo conferma della relativa delibera consiliare da parte degli stessi;
- d) morosità che si protragga per oltre 6 (sei) mesi rispetto alle scadenze stabilite per il versamento della quota sociale e di eventuali contributi straordinari.

### Art. 14

#### *Albo dei Benemeriti*

Presso la sede dell'Associazione è istituito l'Albo dei Benemeriti, al quale vengono iscritti, senza la qualifica di Soci e le conseguenti prerogative, gli enti pubblici e privati, le società, le associazioni e le persone fisiche che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei settori scientifico-culturali oggetto dell'attività sociale ovvero nei confronti della dell'Associazione stessa.

### Art. 15

#### *Medicina Veterinaria*

E' prevista l'attivazione di una speciale sezione di Medicina Veterinaria.



## Sezione IV – Organi dell'Associazione

### Art. 16

#### *Organi*

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei conti (eventuale)
- e) il Collegio dei Probiviri (eventuale)

### Art. 17

#### *Assemblea*

- a) L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in carica, di qualsiasi categoria.
- b) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.
- c) I Soci impossibilitati a partecipare all'Assemblea possono conferire delega ad altro Socio. A ciascun Socio possono essere conferite un massimo di 3 (tre) deleghe.

### Art. 18

#### *Convocazione dell'Assemblea*

- a) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione. La convocazione è validamente inviata per posta elettronica.
- b) La convocazione sarà comunque affissa presso la sede sociale.
- c) L'Assemblea deve altresì essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione al fine di eleggere nuovi organi.
- d) L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- e) Può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, o su richiesta scritta e motivata di almeno 5 (cinque) membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci, purché in possesso dei requisiti necessari ad esercitare il diritto di voto. In questo caso dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.
- f) Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci che presentino i requisiti necessari ad esercitare il diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei suddetti Soci presenti. La seconda convocazione deve tenersi non prima del giorno successivo.

### Art. 19

#### *Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea*

- a) L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.
- b) Nelle votazioni assembleari ciascun Socio ha diritto ad un voto, purché in regola con i pagamenti di tutte le quote e di tutti i contributi straordinari deliberati dal momento della sua iscrizione. La mancanza di tali requisiti priva temporaneamente il Socio del diritto di voto e dei diritti di elettorato passivo alle cariche Sociali, finché non abbia sanato la mora.
- c) Le deliberazioni assembleari sono prese a voto palese avvengono nominalmente per alzata di mano. Quando le votazioni riguardino persone o l'Assemblea lo ritenga opportuno esse saranno assunte a scrutinio segreto.
- d) Le votazioni vengono rese pubbliche entro 10 (dieci) giorni mediante affissione all'Albo Sociale per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni.
- e) L'Assemblea convocata per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci che presentino i requisiti necessari

ad esercitare il diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- f) L'Assemblea convocata per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### Art. 20

##### *Verbalizzazione dell'Assemblea*

- a) Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto e sottoscritto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea all'uopo designato e sottoscritto anche dal Presidente.
- b) Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno diritto di richiederne una copia.

#### Art. 21

##### *Compiti dell'Assemblea*

E' l'organo decisionale sovrano dell'Associazione.

- a) L'Assemblea ordinaria approva i bilanci consuntivo e preventivo, l'entità delle quote Sociali e di eventuali contributi straordinari, nonché i regolamenti interni e il codice deontologico proposti dal Consiglio Direttivo; elegge gli altri organi Sociali alla scadenza del loro mandato e ne convalida eventuali integrazioni avvenute per cooptazione; delibera su tutte le altre materie non riservate all'Assemblea straordinaria.
- b) L'Assemblea straordinaria delibera su eventuali modifiche al presente statuto, sullo scioglimento della Associazione e su tutti gli argomenti che per legge ad essa competono.

#### Art. 22

##### *Consiglio Direttivo*

- a) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea dei Soci. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, sarà integrato attingendo alla lista dei non eletti in base ai voti ricevuti.
- b) Per i primi 5 (cinque) anni esso è composto dai Soci fondatori. Il Consiglio Direttivo può decidere all'unanimità di ammettere al suo interno nuovi membri.
- c) E' convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i Consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
- d) In caso di assoluta urgenza può essere convocato con preavviso inferiore a mezzo di telegramma o comunicazione telefonica.
- e) E' valida la convocazione effettuata tramite posta elettronica, affissione all'albo e pubblicazione sul sito.
- f) Qualora, per qualsiasi motivo, il numero minimo di Consiglieri venisse meno, l'intero Consiglio si intende immediatamente decaduto e deve essere rinnovato dall'Assemblea, che viene in tal caso convocata dal Collegio dei Probiviri.
- g) Nella prima seduta convocata dal Presidente il Consiglio Direttivo elegge il Presidente tra i propri componenti.

#### Art. 23

##### *Durata e funzioni del Consiglio Direttivo*

- a) I Consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 5 (cinque) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.
- b) Il Consiglio Direttivo svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea. Ad esso sono riconosciute tutte le facoltà che, per legge o per statuto, non siano tassativamente riservate all'Assemblea dei Soci.

- c) Esso nomina fra i propri membri il Presidente dell'Associazione, può delegare Consiglieri o Soci a specifici compiti e mansioni, può convocare l'Assemblea ordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno, può reintegrarsi o ampliarsi fino ad un massimo di 9 (nove) membri con meccanismo di cooptazione da convalidarsi in sede Assembleare.
- d) Il Consiglio Direttivo provvede, entro il mese di marzo di ogni anno, alla compilazione e/o verifica dei bilanci consuntivo e preventivo.
- e) Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
- f) Approva le singole spese di carattere ordinario e amministra il patrimonio dell'Associazione.
- g) Sottopone all'Assemblea le proposte di modifica dello statuto.
- h) Sottopone all'Assemblea eventuali regolamenti interni.
- i) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per la predisposizione del bilancio o quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) Consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
- j) Il Consiglio Direttivo può nominare propri procuratori anche al di fuori dell'ambito associativo, definendone i poteri, la durata del mandato e l'eventuale compenso.
- k) Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati che possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
- l) Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o meno alla qualifica di Socio ordinario di coloro che ne abbiano fatto richiesta ed applica nei confronti dei Soci le sanzioni disciplinari previste dalla Sezione III.
- m) Le sue deliberazioni sono considerate valide qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica; esse vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni consiliari vengono rese pubbliche entro 10 (dieci) giorni mediante affissione all'Albo Sociale per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni.

#### Art. 24

##### *Il Presidente*

- a) Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
- b) Detiene la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione in ogni sede, anche giudiziaria.
- c) Compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione; in caso di assenza o impedimenti è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri.
- d) Ha facoltà di compiere qualsiasi operazione ordinaria e straordinaria con banche ed istituti di credito, anche a medio termine, in dipendenza di affidamenti, investimenti, esercizio e smobilizzo di crediti, includendo ogni operazione passiva nei limiti dei fidi concessi.
- e) Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ne predispono l'ordine del giorno e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
- f) convoca l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ne predispono l'ordine del giorno e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
- g) Il Presidente, congiuntamente al segretario, sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.
- h) Il Presidente nomina il Vicepresidente e il Segretario.

#### Art. 25

##### *Il Segretario*

L'Associazione ha un Segretario nominato dal Presidente. Il Segretario coordina le attività associative ed inoltre:



- a) Cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e le sottoscrive congiuntamente al Presidente.
- b) Provvede alla tenuta e all'aggiornamento, anche informatico, del registro degli associati.
- c) È responsabile della tenuta della corrispondenza dell'Associazione.
- d) Provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate e alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione.
- e) Svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

#### Art. 26

##### *Il Collegio dei Revisori dei conti (eventuale)*

Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dall'Assemblea anche fra candidati non Soci e dura in carica 5 (cinque) anni. È composto da 3 (tre) membri ed esercita il controllo sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sui bilanci annuali consuntivo e preventivo. Esso redige il rapporto annuale sul bilancio e sulla relazione del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori elegge nel suo interno un Presidente. Il Collegio dei Revisori può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Qualora, per qualsiasi motivo, i membri del Collegio dei Revisori si riducano ad un numero di componenti inferiore a 3 (tre), l'organo sociale in oggetto deve considerarsi immediatamente decaduto e può essere rinnovato dall'Assemblea, convocata in tal caso dal Consiglio Direttivo. Gli atti formali di competenza dei Collegi dei Revisori vengono resi pubblici entro 10 (dieci) giorni mediante affissione all'Albo Sociale per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni.

#### Art. 27

##### *Il Collegio dei Probiviri (eventuale)*

Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 (tre) membri esercita la vigilanza sul rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti interni e del Codice Deontologico da parte dei Soci, nonché sul loro comportamento etico. Esso dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi membri sono rieleggibili senza limite; esso nomina al suo interno un Presidente. Esso decide insindacabilmente su eventuali controversie insorte in materia di iscrizione all'Associazione, sulle controversie insorte in seno alla stessa o fra Consiglieri e liquidatori, sull'interpretazione ed applicazione delle norme statutarie, regolamentari e deontologiche. Qualora, per qualsiasi motivo, i membri del Collegio dei Probiviri si riducano ad un numero di componenti inferiore a 3 (tre), l'organo sociale in oggetto deve considerarsi immediatamente decaduto e può essere rinnovato dall'Assemblea, convocata in tal caso dal Consiglio Direttivo. Gli atti formali di competenza del Collegio dei Probiviri vengono resi pubblici entro 10 (dieci) giorni mediante affissione all'Albo sociale per un periodo non inferiore a 30 (trenta)giorni.

### Sezione V – Bilancio

#### Art. 28

##### *Il bilancio consuntivo e preventivo*

- a) Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- b) I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione, o pubblicati sul sito internet dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
- c) Nel bilancio devono essere indicate le entrate, le uscite, i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

- d) I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.
- e) Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui all'art. 4.
- f) Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la gestione non siano imposta dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

## SEZIONE VI - Codice Deontologico Sociale

### Art. 29

#### *Il codice deontologico sociale*

L'Associazione si impegna a stilare un proprio Codice Deontologico vincolante per tutti i Soci, in cui siano precisati i corretti criteri di esercizio della pratica professionale nell'ambito delle Medicine complementari e le terapie naturali, le norme di comportamento in materia di consenso informato del cittadino, di pubblicità sanitaria, di rapporti con ditte farmaceutiche e con enti o colleghi operanti nello stesso ambito o in ambito professionale diverso, ed in qualsiasi altra materia che comporti implicazioni etiche e deontologiche riferite all'ambito di attività proprio dell'Associazione e dei suoi iscritti.

Il Codice Deontologico verrà elaborato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, sentito il parere del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri e verrà successivamente sottoposto ad approvazione da parte dell'Assemblea.

## SEZIONE VII - Norme finali

### Art. 30

#### *Regolamento interno*

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo. La maggioranza dei Consiglieri potrà inserire nel regolamento eventuali modifiche al presente Statuto purché nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in vigore.

### Art. 31

#### *Scioglimento*

L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento o cessazione di attività dell'Associazione le norme per la liquidazione saranno stabilite dall'Assemblea dei Soci, in osservanza alle disposizioni di legge; il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le passività ed obbligazioni Sociali e nel rispetto di tutte le norme agevolative sia fiscali che civili, dovrà essere devoluto secondo le modalità previste dalla Sezione II.

### Art. 32

#### *Rinvio*

Per quando non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in vigore, con particolare riferimento all'art. 36 e seguenti del c.c. ed al D.L. 04/12/97 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.

*F. S. M.*

Registrate a Trieste il **18 DIC. 2009** al n° **7834**  
Serie **3** - Liquidati € **171,72**  
(Euro **CENTOSMILNOVANTO,72**)  
Versati il **18 DIC. 2009**

**IL DIRETTORE**

**p. IL DIRETTORE PROVINCIALE**  
Daniela Felizzani  
**L'ADDETTO**  
Daniela Casarini

